

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2010, n. 19

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI DI
CARATTERE FINANZIARIO**

Art. 1

Spesa a carattere pluriennale

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.

Art. 2

*Modifica all’articolo 72 della legge regionale
16 novembre 2001, n. 28*

1. Il comma 1 dell’articolo 72 (Recupero crediti, rimborsi somme, rateizzazione, riutilizzazione)

della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è sostituito dal seguente:

“1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore di soggetti pubblici e privati in esecuzione di trasferimenti vincolati dall’Unione europea o dallo Stato, comprese le eventuali quote di cofinanziamento regionale, sono introitati al bilancio corrente con imputazione, per i trasferimenti vincolati, all’originario capitolo di entrata e riassegnati, per l’eventuale riutilizzazione, al competente capitolo di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente e, per le quote di cofinanziamento regionale, a dedicati capitoli di entrata che alimentano, ai fini della successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, il fondo di cui all’articolo 54. La riassegnazione delle somme è disposta con deliberazione di Giunta regionale. I recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli interessi legali.”.

**TITOLO II
NORME SETTORIALI
DI RILIEVO FINANZIARIO**

Capo I

Disposizioni tributarie

Art. 3

*Addizionale regionale IRPEF
per l’anno 2011*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di un’addizio-

nale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali - IRAP), è confermata nella misura dello 0,9 per cento.

Art. 4

Aliquota IRAP per l'anno 2011

1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia), come richiamate nel comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 43 (Regionalizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP), sono confermate per l'anno 2011.

Art. 5

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione

1. Al fine di assicurare la copertura delle spese relative alle azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà di cui all'articolo 33 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista al capo III del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istituita con legge regionale 17 febbraio 1994, n. 9, ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), applicata con il comma 8 dell'articolo 3 (Disposizioni varie) della l.r. 40/2007 e abolita con l'articolo 3 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009), è fissata in euro 0,0258 per litro di benzina.

2. L'imposta è esigibile all'erogazione delle benzine per il consumo per autotrazione dagli impianti di distribuzione ubicati nel territorio della regione Puglia.

3. A partire dal 1° marzo 2011, l'imposta è dovuta alla Regione Puglia dall'esercente dell'im-

pianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, obbligato alla denuncia di esercizio ai sensi del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), su base mensile e sui quantitativi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996 (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione). Ove, secondo apposito atto negoziale, la fornitura di carburanti venga effettuata da unica società petrolifera direttamente al gestore dell'impianto, l'imposta è dovuta dalla società petrolifera.

4. L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio all'atto della presentazione della dichiarazione annuale di cui al presente comma. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta è versata entro il mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente postale, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Puglia; diversa forma di adempimento, mediante quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), può essere prevista mediante convenzione con la struttura di gestione di cui all'articolo 22 del d.lgs. 241/1997 e determinazione del Dirigente del Servizio finanze, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP). Gli uffici dell'Agenzia delle dogane hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, anche su richiesta del soggetto passivo.

5. I soggetti passivi devono presentare una dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono avverati i presupposti di imposta. Detta dichiarazione è redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996 e presentata, per ciascuna provincia, all'ufficio dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente e da questo ritrasmesso alla Regione Puglia - Servizio finanze. Dalla dichiarazione devono in ogni caso risultare l'individuazione del soggetto passivo e dei singoli impianti di distribuzione, i consumi di carburante per ciascun mese solare, le liquidazioni mensili, il riepilogo e il saldo dell'imposta, la firma del legale rappresentante del soggetto passivo. Con determinazione del Dirigente del Servizio finanze, da pubblicarsi sul BURP, possono essere disciplinate modalità di trasmissione telematica, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di cessazione del soggetto passivo, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro un mese dalla data di cessazione.

6. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996, dai soggetti passivi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e trasmettono alla Regione i dati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio di competenza. All'accertamento del tributo, delle relative sanzioni e interessi può provvedere anche l'Amministrazione regionale mediante il Servizio finanze, ai sensi del comma 13 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). La Regione Puglia, per il tramite del Servizio finanze, accede ai dati delle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti presso gli impianti di distribuzione di carburante e può richiedere agli uffici dell'Agenzia delle dogane i dati ritenuti necessari per l'esecuzione dei controlli di propria competenza; eventuali infrazioni o irregolarità sono segnalate agli stessi uffici, i quali procedono alla liquidazione dei tributi dovuti e delle relative penalità. All'effettuazione

dei controlli può altresì provvedere la Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), e ai sensi dell'articolo 18 del d. lgs. 504/1995.

7. La misura edittale della sanzione per il tributo evaso è pari al 75 per cento del tributo stesso. Con delibera di Giunta regionale, da pubblicarsi sul BURP, può essere variata detta misura, nei limiti quantitativi fissati dall'articolo 19 del d.lgs. 398/1990. Si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della l. 662/1996. Giusta articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della l. 662/1996), per il ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo versato in ritardo, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale. Non si applica l'indennità di mora prevista dall'articolo 3, comma 4, del d. lgs. 504/1995. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del d. lgs. 504/1995.

8. Per la riscossione coattiva si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).

9. Per il contenzioso, si rinvia alle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413); in caso di accertamento emanato dal Servizio finanze della Regione Puglia, l'ufficio dell'ente locale cui notificare il ricorso, come previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 16 del d.lgs. 546/1992, è individuato nel Servizio finanze della Regione Puglia.

10. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Il credito dell'Amministrazione regionale per l'imposta a seguito di accertamento o di liquidazione si prescrive in anni quattro dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La prescrizione di detto credito è interrotta in caso di esercizio di azione penale. L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione alla Regione Puglia - Servizio finanze - della relativa istanza. L'eventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile. È abrogato l'articolo 2 della l.r. 9/1994.

11. Con delibera di Giunta regionale sono predisposti gli opportuni potenziamenti del Servizio finanze per far fronte alle incombenze di cui al presente articolo ed è autorizzata la stipula di protocolli di intesa o convenzioni con l'Agenzia delle dogane e/o con la Guardia di finanza per la gestione del tributo di cui al presente articolo.

12. Le risorse provenienti dal presente articolo vengono introitate sul capitolo di entrata 1021110 "Quota imposta regionale benzina per autotrazione (l.r. 9/1994)" collegato per euro 15.000.000 al capitolo di spesa 785000 "Azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà (articolo 33 della l.r. 19/2006). Cofinanziamento regionale asse 3 P.O. FESR 2007-2013" dell'unità previsionale di base (UPB) 05.02.01 "Servizio programmazione e integrazione servizi sociali".

Capo II

Disposizioni in materia di Servizio finanze e Avvocatura

Art. 6

Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2006, n.18

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2006, n.18 (Istituzione dell'avvocatura della Regione Puglia), è inserito il seguente:

"1 bis. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ai dirigenti e funzionari del Servizio finanze che difendono la Regione Puglia quale soggetto attivo di imposta dinanzi alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado sono riconosciute, in caso di esito favorevole del giudizio, le propine liquidate in sentenza. A tal fine viene istituito apposito fondo, separato da quello dell'Avvocatura regionale."

Art. 7

Disposizioni in materia di dipendenti dell'Avvocatura

1. Nell'ambito della UPB 00.04.01, il capitolo di spesa 1320 "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale" finanzia specifici incentivi per i dipendenti nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei diritti e onorari che confluiscono annualmente nel Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale ai sensi degli articoli 4 e 7 del regolamento regionale 1 febbraio 2010, n. 2 (Regolamento regionale per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati).

2. Ai dipendenti regionali in servizio presso l'Avvocatura regionale, esclusi i dipendenti di categoria D titolari di alta professionalità o posizione organizzativa, che svolgono funzioni di supporto all'attività professionale degli avvocati interni, in aggiunta al trattamento accessorio incentivante pre-